



COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

Piazza Giovanni XXIII, 1 – 38029 VERMIGLIO (TN)

Tel. ☎ 0463/758137
C.F. e P.IVA 00343510228

SEGRETERIO GENERALE
GESTIONE ASSOCIATA
Ambito "Alta Val di Sole"
e-mail segreteria@comune.vermiglio.tn.it
pec comunevermiglio@pec.it

Prot. n. 2936/2026

Vermiglio, 20 aprile 2026

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE, SINGOLI O IN FORMA ASSOCIATA, CUI AFFIDARE LA CO-PROGETTAZIONE, LA GESTIONE, L'UTILIZZO E L'ANIMAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO AL PASSO DEL TONALE DENOMINATO "MOUNTAIN CENTER".

PREMESSA

Premesso che il Comune di Vermiglio è proprietario di un immobile situato al Passo del Tonale denominato Tonale Mountain Center, situato alla fine della nuova bretella di via Circonvallazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 dd. 15.04.2026, con la quale è stata approvata:

- l'attivazione di una procedura di co-progettazione ai sensi dell'art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito «CTS»), *riservata agli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ivi incluse le imprese sociali ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017*, avente ad oggetto la co-progettazione, la gestione e l'animazione dell'immobile sito al Passo del Tonale, con messa a disposizione dello stesso quale risorsa strumentale del progetto condiviso;
- la predeterminazione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241/1990;

Vista la legge n. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Richiamato il D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 55 e 11 della L. n. 241/1990;

Richiamato il D.Lgs. n. 112/2017 e, in particolare:

- l'art. 1, comma 4, che qualifica le cooperative sociali e i loro consorzi come imprese sociali di diritto;
- l'art. 2, comma 1, che individua le attività di interesse generale esercitabili dalle imprese sociali, tra cui la lett. k) «organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso»;
- l'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, per cui l'iscrizione delle imprese sociali nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito di iscrizione nel RUNTS;

Richiamate le Linee Guida di cui al D.M. n. 72 del 31 marzo 2021, sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 CTS;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, che ha sancito la piena legittimità della co-progettazione quale modello di amministrazione condivisa fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, Cost., precisando che tale modello «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private»;

Richiamate le sentenze del T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, n. 2533/2024, del T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, n. 1380/2022, e del T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, n. 310/2024, che confermano la piena legittimità delle procedure di co-progettazione ex art. 55 CTS quale alternativa al regime concorrenziale degli appalti;

Rilevato che la gestione di un Mountain Center a vocazione turistica e culturale al Passo del Tonale rientra tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. k), D.Lgs. n. 117/2017 e all'art. 2, comma 1, lett. k), D.Lgs. n. 112/2017

(«organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso»);

Rilevato altresì che le attività oggetto del presente avviso sono caratterizzate da una spiccata valenza sociale e non economica: i servizi che il partner di co-progettazione è chiamato a erogare sono diretti al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 CTS, con esclusione di qualsiasi attività commerciale ordinaria; l'ETS selezionato non potrà svolgere nell'immobile attività diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 CTS.

SI RENDE NOTO

Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 volte a garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione — e rendendo noti, ai sensi dell'art. 12 della medesima legge, i presupposti, i criteri e le modalità di funzionamento della presente procedura — è dato avvio alla procedura selettiva per l'individuazione di *un Ente del Terzo Settore (ETS) iscritto nel RUNTS*, con cui co-progettare e realizzare il progetto di gestione e animazione dell'immobile comunale sito al Passo del Tonale, da formalizzarsi mediante *accordo di co-progettazione ai sensi dell'art. 55, comma 3, CTS, stipulato nelle forme di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 241/1990.*

Art. 1 – Finalità dell'avviso

1. Il Comune di Vermiglio intende individuare *un Ente del Terzo Settore (ETS) iscritto nel RUNTS*, singolo o in forma associata, con cui co-progettare e realizzare un progetto gestionale innovativo e sperimentale per l'immobile di proprietà comunale sito al Passo del Tonale, denominato Mountain Center, con l'obiettivo di valorizzarne la vocazione turistica e culturale, in particolare durante la stagione invernale.
2. L'immobile dovrà diventare un punto di riferimento per la comunità locale e per i villeggianti, favorendo la partecipazione attiva delle realtà economiche e sociali presenti nel territorio.
3. In particolare, il progetto sarà orientato alle famiglie, prevedendo supporto alle famiglie residenti e non nella gestione dei bambini e nella realizzazione di attività didattiche, educative, ludiche e ricreative, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione, la socializzazione e la fruizione consapevole del contesto montano.
4. La presente procedura si fonda sul modello di amministrazione condivisa tra pubblica amministrazione *ed Enti del Terzo Settore*, quale espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione. Essa si colloca al di fuori del perimetro applicativo del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto, il quale espressamente prevede che gli istituti di cui al Titolo VII del CTS non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici.

Art. 2 – Informazioni generali sulla procedura e tempistiche

1. La documentazione relativa alla procedura, unitamente alla documentazione tecnica disponibile, è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Vermiglio nella sezione **Avvisi, notizie e comunicati**.
2. La presente procedura è strutturata su un unico titolo giuridico: *la co-progettazione ex art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, aperta agli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, ivi incluse le imprese sociali ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017.*
3. Il Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 è il dott. Alberto Gasperini.
4. In qualunque momento, per ragioni di pubblico interesse e senza che alcuno possa sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta, il Comune di Vermiglio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, modificare la presente procedura, ovvero di riaprirne i termini, nel rispetto delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.

Art. 3 – Immobile oggetto dell'avviso

1. È oggetto del presente avviso parte dell'immobile situato al Passo del Tonale denominato Tonale Mountain Center.
2. L'immobile è messo a disposizione *dell'ETS selezionato* quale risorsa strumentale del progetto di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 CTS e del D.M. n. 72/2021.
3. Per tutte le informazioni di dettaglio si veda l'allegato «Scheda immobile - Allegato A».

Art. 4 – Durata dell'accordo di co-progettazione e cause di cessazione anticipata

1. La durata dell'accordo di co-progettazione è stabilita in 10 anni. La durata potrà essere rivalutata nell'ambito del tavolo di co-progettazione, in ragione della qualità del progetto e degli apporti del partner, riconoscendo un punteggio premiale a proposte che prevedano una durata maggiore, in coerenza con le Linee Guida di cui al D.M. n. 72/2021. La decorrenza avrà inizio terminate le operazioni di cui al presente bando.

2. Alla scadenza del rapporto l'immobile dovrà essere restituito libero da persone e cose di proprietà del gestore. Gli eventuali arredi e attrezzature di proprietà comunale ivi presenti, compresi quelli previsti dall'art. 6, dovranno essere restituiti in buono stato manutentivo, salvo normale deperimento d'uso.

Art. 5 – Canone

1. L'accordo di co-progettazione in esame non prevede alcun canone, in quanto l'Amministrazione Comunale intende favorire lo svolgimento dell'attività correlata alla promozione turistica del territorio, in coerenza con la propria finalità istituzionale.
2. Tale scelta si inserisce nell'ambito della sussidiarietà orizzontale, valorizzando il coinvolgimento diretto di *Enti del Terzo Settore* e della comunità locale nella gestione e nell'animazione degli immobili comunali. La messa a disposizione gratuita dell'immobile costituisce la risorsa strumentale apportata dall'Amministrazione al progetto condiviso, ai sensi dell'art. 55 CTS e del D.M. n. 72/2021, e non configura un corrispettivo in senso economico.
3. In questo modo, si mira non solo alla crescita dell'attrattività turistico-culturale del Passo del Tonale, ma anche al perseguimento di obiettivi di utilità sociale, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera k), del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6 – Contributo per allestimento dell'immobile

1. L'immobile oggetto della presente procedura viene messo a disposizione nello stato di fatto in cui si trova, risultando totalmente vuoto e privo di arredi, attrezzature o dotazioni di qualsiasi genere. Sarà pertanto onere del gestore provvedere integralmente all'allestimento dello spazio secondo quanto previsto dal proprio progetto e secondo le disposizioni disciplinate dal presente avviso (Art. 15).
2. *All'ETS selezionato* è assegnato un contributo iniziale fino a un valore massimo di € 180.000,00, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241/1990, finalizzato alle attività di adeguamento e allestimento dello spazio con arredi e attrezzature, in conformità a quanto previsto dal progetto presentato.
3. Tale contributo sarà erogato in tre tranches:
 - la prima, pari al 30% dell'importo massimo, sarà corrisposta alla data della firma dell'accordo di co-progettazione;
 - la seconda pari al 70% sarà riconosciuta a seguito della presentazione di una rendicontazione della spesa corrispondente e coadiuvata dai giustificativi di spesa.
4. Qualora il *partner di co-progettazione* sostenga spese superiori al contributo massimo riconosciuto, la differenza rimarrà a suo esclusivo carico; se invece la spesa sostenuta dovesse risultare inferiore, sarà riconosciuto solamente l'importo effettivamente documentato e rendicontato.
5. Ai fini dell'erogazione del contributo iniziale, il concessionario dovrà presentare la documentazione giustificativa di avvenuta spesa (progettazione) o polizza fideiussoria a totale copertura dell'importo erogato.

Art. 7 – Contributo alla gestione

1. Il Comune di Vermiglio si impegna a concedere un contributo per il primo triennio di gestione del progetto per un valore complessivo di € 18.000,00, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241/1990, in considerazione della finalità dell'accordo di co-progettazione fondata su quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera k) del D.Lgs. n. 117/2017 («organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso»).
2. Il contributo vuole essere un riconoscimento per l'avvio della nuova attività ed un incentivo allo sviluppo di azioni innovative e sperimentali, capaci di arricchire l'offerta culturale e ricreativa, generando ricadute positive per i residenti e i villeggianti.
Il contributo è come di seguito suddiviso sulle tre annualità:
 - € 9.000,00 per il primo anno da erogarsi secondo le disposizioni che verranno indicate nell'accordo di co-progettazione definitivo;
 - € 6.000,00 per il secondo anno da erogarsi secondo le disposizioni che verranno indicate nell'accordo di co-progettazione definitivo;
 - € 3.000,00 per il terzo anno da erogarsi secondo le disposizioni che verranno indicate nell'accordo di co-progettazione definitivo.Alla scadenza del triennio, il progetto dovrà aver raggiunto la propria sostenibilità economica e non potrà essere avanzata alcuna ulteriore pretesa di contributo da parte del concessionario.

Art. 8 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Possono partecipare alla presente procedura gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 117/2017,

2. singoli o in forma associata. Sono ammessi a partecipare, a titolo esemplificativo: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 (ivi incluse le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991, qualificate imprese sociali di diritto), fondazioni del Terzo Settore, associazioni riconosciute e non riconosciute.
3. La partecipazione in forma associata è ammessa nelle seguenti forme:
 - associazione temporanea di scopo (ATS), con indicazione del soggetto capofila e delle quote di partecipazione di ciascun membro;
 - consorzio tra ETS.
4. In ogni caso, almeno uno dei soggetti componenti l'associazione o il consorzio deve essere iscritto al RUNTS.

Art. 9 – Requisiti di partecipazione

1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
 - a) *Requisiti di ordine generale:*
 - iscrizione nel RUNTS o, per le imprese sociali, iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017;
 - assenza di condanne penali definitive a carico dei rappresentanti legali e degli amministratori per reati contro la pubblica amministrazione, reati di corruzione, frode, riciclaggio, sfruttamento del lavoro, o altri reati ostativi al corretto svolgimento di attività di interesse generale, da dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - assenza di cause di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, o altre procedure concorsuali in corso;
 - regolarità contributiva (DURC in corso di validità) e fiscale;
 - assenza di debiti tributari e previdenziali definitivamente accertati e non impugnati;
 - insussistenza di conflitti di interessi con l'Amministrazione Comunale di Vermiglio.
 - b) *Requisiti di idoneità tecnica e organizzativa:*
 - esperienza documentata di almeno due anni nello svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, con particolare riferimento alla gestione di spazi, servizi culturali, turistici, educativi o sociali;
 - disponibilità di personale qualificato per la gestione delle attività previste nel progetto.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere dichiarati mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata alla domanda di partecipazione. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni rese, con riferimento ai principi di cui alla L. n. 241/1990.

Art. 10 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore **11:00** del giorno **20 maggio 2026**, mediante invio all'indirizzo PEC del Comune di Vermiglio: comunevermiglio@pec.it, oppure mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, in busta chiusa recante la dicitura «AVVISO MOUNTAIN CENTER – NON APRIRE».
2. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato B per la partecipazione in forma singola; Allegato C per la partecipazione in forma associata).
3. La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
 - *proposta progettuale* redatta secondo le indicazioni di cui all'art. 11;
 - piano finanziario;
 - curriculum dell'ETS con indicazione delle esperienze analoghe maturate;
 - ogni ulteriore documento ritenuto utile ai fini della valutazione.
4. Sono consentiti raggruppamenti tra ETS, purché almeno un soggetto del raggruppamento sia iscritto al RUNTS. In caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere indicato il soggetto capofila e le quote di partecipazione di ciascun membro.

Art. 11 – Contenuto della proposta progettuale

1. *Ciascun ETS candidato* è invitato a presentare una proposta progettuale che illustri:

a) la visione complessiva del progetto;

b) le attività che si intende realizzare nell'immobile, con particolare attenzione ai servizi per le famiglie e per i bambini, alle attività didattiche, educative e ricreative;

- c) le modalità di apertura, gestione e animazione del Mountain Center, con indicazione dei periodi e degli orari di apertura previsti;
- d) le risorse umane (personale dipendente, volontari, collaboratori) messe a disposizione;
- e) le risorse materiali e immateriali apportate dall'ETS al progetto condiviso;
- f) il piano finanziario di gestione, con indicazione dei costi previsti e delle fonti di copertura;
- g) le modalità di coinvolgimento della comunità locale, degli operatori economici del territorio e delle associazioni presenti al Passo del Tonale;
- h) le modalità di monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale del progetto;
- i) la durata proposta per l'accordo di co-progettazione (con eventuale proposta di durata superiore ai 10 anni previsti dall'art. 4).

Art. 12 – Soccorso istruttorio

1. In caso di carenze meramente formali della domanda di partecipazione (irregolarità non essenziali, omissioni di documenti non determinanti ai fini dell'ammissibilità), il Comune potrà invitare l'*ETS candidato* a integrare la documentazione entro un termine non inferiore a 5 giorni dalla comunicazione, nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990.
2. Non è ammesso il soccorso istruttorio per la mancanza di elementi essenziali della proposta progettuale o per l'assenza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 9.

Art. 13 – Procedura di selezione e valutazione delle proposte

1. Le domande pervenute saranno verificate, quanto all'ammissibilità formale e al possesso dei requisiti dichiarati, dal Responsabile del procedimento o da apposita commissione nominata dal Comune.
2. *Le proposte progettuali* degli *ETS candidati* ammessi saranno valutate da una commissione nominata dal Comune, in seduta riservata, secondo i criteri di cui all'art. 14.
3. Al termine della valutazione, il RUP procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi assegnati e alla composizione della graduatoria.
4. *L'individuazione del partner di co-progettazione* sarà disposta in favore dell'*ETS candidato* la cui *proposta progettuale* avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
5. Nel caso in cui le *proposte progettuali* di due o più *ETS candidati* ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
6. Nel caso di presentazione di una sola domanda ammissibile, non si procederà all'attribuzione di punteggio comparativo; tuttavia, la proposta progettuale sarà comunque valutata nel suo insieme e *l'accordo di co-progettazione non sarà avviato* ove la proposta sia ritenuta complessivamente non adeguata.
7. Concluse le operazioni di valutazione, il Comune, con apposito atto, procederà *all'individuazione del partner di co-progettazione*, condizionando la stessa al buon esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione.

Art. 14 – Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Le *proposte progettuali* saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, per un massimo di 100 punti:

CRITERI	PUNTEGGI
CRITERIO 1. Qualità e contenuti della proposta progettuale Sarà valutata la chiarezza e la completezza della proposta progettuale in termini di obiettivi, azioni/iniziative e risultati attesi, nonché la coerenza delle stesse rispetto alle finalità dell'Avviso e all'utilizzo dell'immobile. Nell'ambito del presente criterio sarà valutata anche la completezza e l'adeguatezza del "Piano finanziario".	25
CRITERIO 2. Layout degli arredi, delle attrezzature e relative caratteristiche tecniche dello spazio	

<p>Il progetto sarà valutato con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzionalità globale dell'allestimento e innovazione del layout proposto; - comfort e fruibilità delle aree; - caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità degli elementi di arredo; utilizzo di materiali naturali e sostenibili. - 	30
<p>CRITERIO 3. Esperienza e modello di gestione Sarà valutata l'esperienza del/dei proponente/i rispetto alle attività proposte e alle finalità di utilizzo dell'immobile, oltre alle capacità organizzative e al modello di gestione descritto.</p>	15
<p>CRITERIO 4. Coinvolgimento e valorizzazione della comunità di riferimento Costituirà elemento di valutazione la presenza di un sistema strutturato di ascolto e coinvolgimento del territorio, strumenti specifici per raccogliere i bisogni e presenza di accordi o collaborazioni strutturate con realtà locali, che dimostrino la volontà di costruire una rete solida e duratura.</p>	20
<p>CRITERIO 5. Monitoraggio e rendicontazione dell'attività al Comune di Vermiglio Costituirà elemento di valutazione la presenza di un sistema strutturato di monitoraggio e rendicontazione, che include indicatori trasparenti e adeguati. Sia per documentare I risultati ottenuti sia per misurare il coinvolgimento della comunità. Sarà , inoltre,, richiesta una Chiara descrizione delle modalità di gestione del rapporto con il committente, con riferimento alle procedure di confront, comunicazione e risoluzione di eventuali criticità, al fine di assicurare un dialogo costante e collaborative con il Comune di Vermiglio.</p>	10

Art. 15 – Tavolo di co-progettazione e titolo giuridico del rapporto

1. A seguito dell'individuazione del partner ai sensi dell'art. 13, il Comune avvierà il tavolo di co-progettazione con l'ETS selezionato, ai sensi dell'art. 55, comma 3, CTS e del D.M. n. 72/2021, al fine di definire congiuntamente il progetto definitivo, le modalità operative, gli obiettivi specifici e le risorse reciprocamente apportate.
2. Le risultanze del tavolo di co-progettazione saranno formalizzate mediante accordo di co-progettazione, stipulato nelle forme di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 241/1990, a pena di nullità per iscritto, sottoscritto dal Comune e dal rappresentante legale dell'ETS partner.
3. L'accordo di co-progettazione di cui al comma 2 costituisce il titolo giuridico unico che disciplina il rapporto di partenariato tra il Comune e l'ETS. Esso regolerà modalità, termini, condizioni, obblighi e divieti di utilizzo dell'immobile, dei locali e delle eventuali aree di pertinenza, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle attività e della gestione dell'immobile.

Art. 16 – Monitoraggio

1. Al fine di monitorare l'andamento della gestione e valutare l'impatto delle azioni sul territorio, si prevede un'attività di verifica e monitoraggio periodica da parte dei competenti uffici comunali.
2. *Il partner di co-progettazione non potrà in nessun modo sottrarsi alle attività di verifica e monitoraggio in parola.*

Art. 17 – Rinuncia

Il partner di co-progettazione potrà rinunciare all'accordo di co-progettazione con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicare al Comune a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). In tale ipotesi non potrà

avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune per le spese sostenute per avviare l'attività di gestione di cui al presente avviso ed il Comune avrà il titolo ad incamerare la fidejussione di cui al successivo Art. 20.

Art. 18 – Revoca

L'accordo di co-progettazione è revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 21-quinquies, L. n. 241/1990, previa comunicazione motivata ai sensi degli artt. 7 e 8 della medesima legge.

Art. 19 – Recesso e risoluzione

L'Amministrazione può recedere dall'accordo di co-progettazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 11, comma 4, L. n. 241/1990. Il recesso sarà preceduto da comunicazione motivata ai sensi degli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990.

L'accordo di co-progettazione si risolve di diritto nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi assunti dal partner. La risoluzione sarà comunicata ai sensi degli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990.

Art. 20 – Impegni ed oneri a carico del partner di co-progettazione

Sono a carico del partner di co-progettazione tutte le spese inerenti l'accordo di co-progettazione, in particolare le spese riguardanti la proposta progettuale delle attività e degli arredi ed attrezzature.

1. Sono, inoltre, a carico *del partner di co-progettazione*:

- l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di documentazione, necessari per lo svolgimento delle attività che si intende realizzare;
- apertura, chiusura, custodia e vigilanza dell'immobile e di eventuali attrezzature e beni di proprietà comunale mobili ivi presenti.

2. *Il partner di co-progettazione* ai sensi dell'art. 2051 c.c., assume in proprio il ruolo di custode dell'immobile concesso e si impegna nei confronti del Comune:

- ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria;
- a non tenere in deposito nei locali dell'immobile sostanze infiammabili e/o esplosive;
- a non sub-concedere l'immobile, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, pena la risoluzione dell'accordo di co-progettazione;
- a comunicare al Comune eventuali modifiche societarie e statutarie, che dovranno essere preventivamente autorizzate;
- ad adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia dell'immobile e a prevenire danni a persone e cose, tramite la sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa inerente l'attività esercitata;
- a non svolgere nell'immobile attività contrarie alle leggi e ai regolamenti nazionali, regionali, provinciali e comunali, nonché alle discipline di settore, e in particolare a non svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- a mantenere l'immobile, le attrezzature e gli arredi in buono stato manutentivo, ai sensi degli artt. 1587 e 1588 c.c., sino a restituzione;
- a consegnare, alla scadenza dell'accordo di co-progettazione, l'immobile, le attrezzature e gli arredi in buono stato di manutenzione;
- ad assumere in proprio ogni responsabilità amministrativa, civile, penale, organizzativa, tecnica ed economica inerente l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto dell'accordo di co-progettazione;
- ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie e dei dati di qualsiasi natura comunque acquisiti durante il rapporto;
- presentazione di una fidejussione di importo pari ad Euro 10.000,00.= a garanzia del rispetto dei patti e delle condizioni previste nel presente avviso.

3. *Il partner di co-progettazione* si impegna inoltre:

- ad utilizzare l'immobile per l'esecuzione puntuale di quanto indicato nella proposta progettuale, che andrà a far parte integrante e sostanziale dell'accordo di co-progettazione;
- a presentare all'Amministrazione, entro e non oltre il 31/10 di ogni anno, una relazione di monitoraggio e rendicontazione delle attività gestionali;
- a rendersi disponibile per le attività di monitoraggio della gestione e di cura dell'immobile programmate dall'Amministrazione, nonché per le attività di vigilanza e controllo effettuate dagli organi territorialmente competenti;
- a dare adeguata evidenza, attraverso i propri strumenti comunicativi, delle attività svolte, utilizzando i loghi del Comune di Vermiglio.

Art. 21 – Responsabilità e coperture assicurative

1. L'immobile sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. *Il partner di co-progettazione* sarà l'unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e del Comune riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone e a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale.
3. Prima della stipula dell'accordo di co-progettazione, *il partner* dovrà aver stipulato con primaria compagnia assicuratrice le seguenti polizze:
 - assicurazione contro eventuali rischi e danni di responsabilità civile verso personale dipendente o terzi o cose di terzi derivanti dall'espletamento del servizio e dall'uso dell'immobile;
 - assicurazione a copertura del rischio di catastrofi di cui al decreto-interministeriale dd. 30 gennaio 2025 n. 18.

Art. 22 – Impegni del Comune di Vermiglio

1. Il Comune di Vermiglio mette a disposizione l'immobile quale risorsa strumentale del progetto di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 CTS e del D.M. n. 72/2021.
2. Rimangono in capo al Comune di Vermiglio gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Art. 23 – Responsabile del procedimento e chiarimenti

1. Il Responsabile del procedimento è Dott. Alberto Gasperini.
2. Gli interessati alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di esposto quesito entro e non oltre il 13 maggio 2026 al seguente indirizzo email comunevermiglio@pec.it.
3. I chiarimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione entro cinque (5) giorni dalla ricezione delle richieste.

Art. 24 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD 2016/679, si informa che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Vermiglio;
- b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 e potrà essere contattato all'indirizzo email: servizioRDP@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it);
- c) i dati personali saranno trattati in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di co-progettazione;
- d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza;
- e) possono venire a conoscenza dei dati i dipendenti e collaboratori del titolare;
- f) i dati dei soggetti partecipanti saranno conservati per il periodo necessario alla conclusione del procedimento; quelli *del partner selezionato* per la durata dell'accordo di co-progettazione;
- g) il conferimento dei dati è obbligatorio;
- h) il trattamento avverrà con modalità informatiche e cartacee;
- i) i dati non verranno trasferiti a Paesi terzi.

I soggetti interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, revoca del consenso, portabilità, opposizione e reclamo all'Autorità di controllo.

Art. 25 – Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'accordo di co-progettazione, è competente il Foro di Trento. Per le

controversie aventi ad oggetto la formazione, la conclusione e l'esecuzione dell'accordo di co-progettazione, in quanto accordo ex art. 11 L. n. 241/1990, è devoluta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

Art. 26 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, la L. n. 241/1990, il D.Lgs. n. 117/2017, il D.Lgs. n. 112/2017, il D.M. n. 72/2021 e le norme al momento vigenti in materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Gasperini dott. Alberto –



Allegati

- Scheda immobile e capitolato tecnico minimo arredi — **Allegato A**
- Domanda di partecipazione in forma singola — **Allegato B**
- Domanda di partecipazione in forma associata — **Allegato C**
- Schema di accordo di co-progettazione — **Allegato D**